

29/2026



RG 36/2026 L.C.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PARMA

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Marco Vittoria Presidente

dott. Enrico Vernizzi Giudice

dott.ssa Angela Casalini Giudice rel.

nel giudizio n. 29/2026 reg. P.U. per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale
promosso da

FORALBERG s.r.l., in persona del legale rappresentante Mirco Desiderio, con sede legale in Padova, Via Cile n. 2, Cod. Fisc. e P. Iva 00210840286, rappresentata e difesa dall'Avv. Maximiliano Lenzi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Padova, Via G. Belzoni n. 180;

RICORRENTE

nei confronti di

PASQUALE MASSARO (P.IVA MSSPQL67C02H985F) rappresentato e difeso dall'avv. Federico Mora ed elettivamente domiciliato in Parma, Strada della Repubblica n. 41, presso lo studio di quest'ultimo;

RESISTENTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

oggetto: dichiarazione di apertura di liquidazione controllata



Letto:

il ricorso proposto ex artt. 268 ss. CCII da FORALBERG s.r.l. per la liquidazione controllata di Pasquale Massaro;

la memoria di costituzione del sig. Massaro;

sentite le parti;

considerato che:

come già evidenziato (cfr. Tribunale di Verona, sent. 20/09/2022) il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma II CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità;

sussiste la propria competenza ex artt. 27, comma II, in quanto il debitore ha il centro degli interessi principali nel circondario di Parma;

ricorre il presupposto di cui all'art. 268, comma 2, CCII, tenuto conto che all'esito dell'istruttoria è emerso che il debito erariale scaduto è pari ad euro 304.282,67 (v. informativa Agenzia Entrate Riscossione del 24.2.2026);

non risultano pendenti domande di accesso alla procedura di cui al Titolo IV CCII;

come emerge dalla documentazione reddituale del debitore acquisita d'ufficio, l'impresa individuale a lui riconducibile è impresa minore, in conformità alla previsione di cui all'art. 2, comma 1, lett. d, CCII (v. dichiarazione dei redditi acquisite in data 26.03.2026);

il debitore è in stato di insolvenza, come richiesto dall'art 268, comma II, CCII, tale essendo lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Lo stato di insolvenza, sulla base dell'esperienza formatasi in materia d'impresa nel vigore della legge fallimentare, "sussiste quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa commerciale, anche se l'attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente



apprezzabili"(cfr. ex multis Cass. n. 7252/2014). Lo stato di insolvenza rappresenta una situazione d'incapacità oggettiva dell'imprenditore a far fronte alle proprie obbligazioni con i normali mezzi di pagamento, rilevabile quando la mancanza di liquidità e di credito sia tale da comportare, nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie, o l'inosservanza delle scadenze stabilite o l'impossibilità di reperire, in un ragionevole lasso di tempo, quei mezzi normali di pagamento idonei ad estinguere le passività non più dilazionabili (Cass. 4550/1992; Cass. 1760/2008; Cass. 4766/2007; Cass. S.U. 115/2001; Cass. 2211/2000). Questo è configurabile anche in assenza di protesti, pignoramenti e azioni di recupero dei crediti, i quali non costituiscono parametro esclusivo del giudizio sul dissesto, posto che invece è la situazione di incapacità del debitore a fronteggiare con mezzi ordinari le proprie obbligazioni a realizzare quello stato, quali che siano gli "inadempimenti" in cui si concretizza e i "fatti esteriori" con cui si manifesta (in questo senso, cfr.: Cass. n. 25961 del 2011; Cass. n. 9856 del 2006). Rapportate le superiori premesse alla figura del debitore persona fisica, alla luce della documentazione acquisita d'ufficio e prodotta dalle parti, deve ritenersi che, a fronte del credito vantato dalla ricorrente e non contestato pari ad euro 66.481,14 (v. docc. nn. 4 e 5, fascicolo ricorrente), al quale si deve sommare quanto meno l'ingente debito erariale di cui si è dato atto, il sig. Massaro si trovi in quella condizione di "inidoneità solutoria strutturale" e di incapacità a fronteggiare con mezzi ordinari le obbligazioni di cui è chiamato a farsi carico, qualificabile come insolvenza. Ed infatti, il sig. Massaro non è proprietario di beni immobili, né mobili registrati, né dalla certificazione ex art. 492 bis, c.p.c., è emersa la titolarità di altri beni aggredibili (v. doc. n. 7, fascicolo ricorrente);

ritenuto che:

il Tribunale è tenuto a stabilire il limite di cui all'art. 268 comma IV lett. b) CCII, concernente gli eventuali redditi o guadagni futuri da non comprendere nella liquidazione, in quanto destinati al sostentamento del debitore e della sua famiglia, avuto riguardo alla situazione economica del complessivo nucleo familiare. In assenza di documentazione relativa al fabbisogno del socio illimitatamente responsabile, deve essere rimessa al GD, su proposta del Liquidatore, la determinazione del limite di cui all'art. 268 comma IV lett. b) CCII concernente gli eventuali



redditi o guadagni futuri da non comprendere nella liquidazione. Per tale finalità, il Liquidatore è onerato di depositare, entro 30 giorni dall'apertura della procedura, specifica relazione con la quale conteggia le spese necessarie per il sostentamento del sig. Massaro, corredata da appositi documenti giustificativi;

considerato, quanto alla durata della procedura, che alla luce del nuovo testo di cui agli artt. 272 e 282 CCII, come modificati dal D.lgs. 136/24, la durata della procedura liquidatoria (fatta eccezione per l'ipotesi in cui i creditori concorsuali siano già stati soddisfatti) corrisponde al tempo necessario per la liquidazione dei beni, nell'ambito della cui attività, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente già affermatosi sotto il vigore della legge n. 3/12, rientra anche l'apprensione di quote di reddito del debitore. La procedura non può pertanto essere chiusa finché vi siano dei beni da liquidare. Il CCII, tanto per la liquidazione giudiziale che per la liquidazione controllata (art 281 comma II ed art 282 comma I), ha tuttavia introdotto la possibilità per il debitore di ottenere comunque esdebitazione, trascorso un periodo di tempo, anche se l'attività di liquidazione dei beni non è cessata. La procedura di liquidazione giudiziale, alla luce del disposto dell'art 281 comma V e VI CCII, rimane aperta, anche successivamente all'esdebitazione, al fine di terminare le operazioni di liquidazione. In considerazione della sovrapponibilità del disposto dell'art 281 comma II a quello dell'art. 282 comma I CCII, della identità strutturale e funzionale esistente tra liquidazione controllata e liquidazione giudiziale, in armonia con quanto previsto dall'art 281 comma V e VI in materia di liquidazione giudiziale, anche in ambito di liquidazione controllata, in presenza di beni liquidabili, l'attività liquidatoria deve proseguire, a prescindere dall'intervenuta esdebitazione, nei limiti di quanto previsto dalla normativa unionale da cui il principio deriva (art. 21 comma III Direttiva n. 1023/19) che prevede la possibilità per i singoli ordinamenti di stabilire la prosecuzione dell'attività liquidatoria dopo l'esdebitazione, limitatamente ai beni rientranti nella massa concorsuale al momento della relativa dichiarazione; ne consegue che, una volta dichiarata l'esdebitazione, la liquidazione non può proseguire per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate, poiché la prosecuzione dell'attività liquidatoria deve ritenersi limitata ai beni già presenti nel patrimonio del debitore al momento dell'esdebitazione. In ogni caso, la prosecuzione dell'attività liquidatoria deve rispettare il principio di ragionevole durata della procedura, che, in difetto di



norme specifiche, può essere parametrato ai termini previsti per la liquidazione giudiziale dall'art.

213, comma V, CCII. Nel caso in cui non venga invece concessa l'esdebitazione, la procedura può continuare ad incamerare quote di reddito, tredicesime mensilità o altri beni sopravvenuti anche oltre il triennio, finché non siano terminate le ulteriori attività liquidatorie e comunque finché non sia acquisito attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio di ragionevole durata della procedura. Pertanto, il liquidatore è chiamato a: 1) redigere il programma di liquidazione, prevedendo anche l'apprensione di quote di reddito per i tre anni successivi all'apertura della procedura, quindi fino al momento in cui si provvederà alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'esdebitazione; 2) ad aggiornare il predetto programma di liquidazione qualora l'esdebitazione non venga concessa, indicando la durata della prosecuzione dell'apprensione di quote di reddito fino al momento in cui sia acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre del rispetto della ragionevole durata della procedura;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di PASQUALE MASSARO, nato a San Marco in Lamis (FG), il 02.03.1967, C.F. MSSPQL67C02H985F;

NOMINA

Giudice delegata la dott.ssa Angela Casalini;

NOMINA

nelle funzioni di Liquidatore l'Avv. Filippo Mattioli (C.F. MTTFPP86T23G337Z);

ASSEGNA

ex art 270 comma II lett d) CCII ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, specificandosi che "le comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Si procede con le



stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano anche ai soggetti cui è stato assegnato un domicilio digitale ai sensi del comma 2", come previsto dall'art. 10, comma 3 CCII;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione al suddetto Liquidatore;

ORDINA

al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

RIMETTE al GD

su proposta del Liquidatore, la determinazione del limite di cui all'art. 268 comma IV lett. b) CCII concernente gli eventuali redditi o guadagni futuri da non comprendere nella liquidazione;

DISPONE

che quanto eccede tale somma venga versato al Liquidatore nel conto della procedura che questi avrà cura di aprire e di indicare;

DISPONE

l'inserimento, a cura del Liquidatore e pervio oscuramento di eventuali dati sensibili, della sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della giustizia e, nel caso in cui il debitore svolga o abbia svolto attività d'impresa, la pubblicazione presso il Registro delle Imprese;

ORDINA

al Liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti qualora il patrimonio comprenda beni immobili o beni mobili registrati;

RICHIAMA

il disposto dell'art 268 comma V CCI: "il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, del codice civile";

PRECISA



che alla presente procedura si applicano gli articoli 142 e 143 in quanto compatibili e gli articoli 150 e 151;

RICHIAMA

in particolare l'art. 150 CCI, il quale statuisce che “salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”

DISPONE

che il Liquidatore: - entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza aggiorni l'elenco dei creditori, ai quali notificherà la sentenza ai sensi dell'articolo 270, comma IV CCI; - entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del Giudice Delegato; - provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI; - entro il 31/5 ed il 30/11 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il Liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al Liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal Liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC; - in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, segnalando al Tribunale la necessità di provvedere ai fini di cui all'art. 282 CCI; - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione,



con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. III CCI; - provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

MANDA

alla cancelleria di comunicare la sentenza alle parti e al Liquidatore, onerando quest'ultimo di notificarla al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Parma, 1.07.2026

La Giudice rel. est.

dott.ssa Angela Casalini

Il Presidente

dott. Marco Vittoria

